LEGAL

Via di Ripetta 22
00186 - Roma
Tel. 06/99783528

Io sottoscritto avv. Claudio Cataldi del foro di Roma, CF CTLCLD77T29H501O, nella mia qualità di difensore dell'Associazione "Centro Studi - Opera don Calabria" dichiaro che la presente copia informatica è conforme all'originale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Firmato da:
Claudio Cataldi
Motivo:

Data: 19/11/2020 13:18:45

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA, PALERMO, SEZ. I

Giudizio r.g. n. 718/2017

Atto di motivi aggiunti

Nell'interesse dell'**Associazione "Centro Studi – Opera don Calabria"** c.f. 93072510326, con sede legale in Verona nella via San Zeno in Monte n. 23, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* dott. Alessandro Padovani, rappresentata e difesa nel corso del presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Claudio Cataldi, c.f. CTLCLD77T29H501O, e Giovanni Battista Pezzino Rao, c.f. PZZGNN84M12G273G, e con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. claudiocataldi@ordineavvocatiroma.org (fax: 06.3225285), giusta procura posta in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore,

contro

l'**Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo

e nei confronti di

CE.S.MED. Centro studi del Mediterraneo s.c.a.r.l. e di **ORSA**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio,

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 139 del 18 agosto 2020, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 dell'11 settembre 2020 (**doc. 1**), con il quale è stata approvata la rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di concessione dei contributi a valere sull'Avviso pubblico n. 8/2016, per la "Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati

al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia – Programma operativo della Regione Siciliana – Fondo sociale europeo 2014/2020", in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo.

Fatto e svolgimento del processo

1. Con DDG n. 2895 del 13 giugno 2016, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana ha approvato l'avviso n. 8/2016 avente quale finalità la realizzazione di progetti volti a promuovere l'occupazione e a sostenere la mobilità dei lavoratori.

L'avviso è stato finanziato a valere sul PO FSE 2014 – 2020 della Regione Siciliana per un importo complessivo pari ad euro 136.000.000,00 (cento trentasei milioni).

L'Associazione "Centro Studi – Opera don Calabria" (di seguito **Don Calabria o l'Associazione**) ha partecipato al suddetto avviso presentando 6 progetti formativi.

Con D.D.G. n. 5978 del 6 ottobre 2016, è stata approvata la graduatoria provvisoria che ha visto l'inserimento dell'Associazione nell'elenco degli operatori con progetti ammessi.

Don Calabria ha riportato, in particolare, i seguenti punteggi:

- progetto **Cotti in fragranza 1** (punti **72**);
- progetto **il Benessere in testa** (punti **72,16**);
- progetto **L'energia rinnovabile in casa** (punti **75,16**);
- progetto **Turismo in viaggio** (punti **77,16**);
- progetto **Un aiuto per te** (punti **80,16**);
- progetto **Cotti in fragranza 2** (punti **58,16**).

2. Con successivo DDG n. 169 del 23 gennaio 2017, è stata approvata, poi, la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sulle risorse dell'Avviso 8/2016.

Con tale provvedimento, i punteggi ottenuti da Don Calabria all'esito della graduatoria provvisoria sono stati, tuttavia, decurtati, con conseguente inserimento

dell'Associazione nell'Allegato 2 della graduatoria, tra gli operatori i cui progetti hanno riportato punteggio insufficiente.

Tale decurtazione è stata determinata, in particolare, dall'attribuzione di punteggio 0,00 (zero), alle proposte progettuali presentate, relativamente ai criteri A1 e A2 di cui all'art. 8.3 dell'Avviso n. 8/2016 (rispettivamente, A1 "*Grado di efficienza delle attività formative realizzate misurato dal rapporto tra n. corsi conclusi alla data di presentazione della proposta progettuale/n. corsi finanziati nel periodo 2012-2015*" e A2*:* "*Grado di efficienza delle attività formative realizzate con riferimento al tasso di formazione degli allievi dato dal rapporto tra il n. allievi formati alla data di presentazione della proposta progettuale/n. allievi iscritti ai corsi dei progetti finanziati nel periodo 2012-2015*").

I punteggi sono stati, pertanto, così rideterminati:

- progetto **Cotti in fragranza 1** (punti **52,04**);
- progetto **il Benessere in testa** (punti **45**);
- progetto **L'energia rinnovabile in casa** (punti **53**);
- progetto **Turismo in viaggio** (punti **55**);
- progetto **Un aiuto per te** (punti **57**);
- progetto **Cotti in fragranza 2** (punti **37**).

3. Con ricorso avente r.g. n. 718/2017, l'Associazione ha impugnato, dunque, la graduatoria definitiva delle proposte progettuali approvata con il citato DDG n. 169 del 23 gennaio 2017.

Don Calabria ha dedotto, con un unico motivo di ricorso, l'illegittimità del provvedimento impugnato, per eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell'art. 8.3, c. 3, dell'Avviso 8/2016 per carenza di istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. 241/90 e per difetto di motivazione del provvedimento.

Don Calabria ha evidenziato, innanzitutto, come la rimodulazione del punteggio attribuito ai suoi progetti in sede di approvazione della graduatoria definitiva, non sia stata affiancata da alcuna attività istruttoria né da nessuna richiesta di chiarimenti o di

integrazione documentale, nonostante l'art. 8.3, c. 3, dell'Avviso 8/2016 reciti testualmente che "*per i soggetti e/o quelle attività di cui non si dispone di elementi conoscitivi nella predetta banca dati, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere la necessaria documentazione per l'attestazione della correttezza dei dati forniti dai soggetti proponenti. A fronte di dati non veritieri o nel caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta sopra indicata, il punteggio assegnato per questi indicatori sarà sempre quello minimo (0), ferme restando le cause di esclusione previste dall'Avviso, oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente*".

L'Amministrazione ha violato, altresì, il disposto di cui all'art. 3 della l. 241/1990 per non aver motivato adeguatamente la scelta di attribuire il nuovo punteggio che ha causato l'esclusione dell'Associazione dall'elenco degli ammessi.

L'Associazione ha richiesto, infine, in sede cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato in ragione della lesione irreparabile che il proprio interesse all'utile inserimento nell'elenco dei progetti ammessi rischierebbe nelle more della decisione nel merito del presente giudizio.

Il Tar Palermo, dopo aver con una prima ordinanza collegiale n. 1139/2017 disposto incombenti istruttori, ha successivamente respinto la richiesta cautelare dell'Associazione, ritenendo, con ordinanza n. 739/2017, che "*nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio ... non può essere invocato nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione*".

4. Nelle more, la graduatoria definitiva sopracitata è stata più volte rettificata con i seguenti provvedimenti: DDG n. 3003 del 17 maggio 2017; DDG n. 4194 del 20 giugno 2017; DDG n. 6280 del 10 agosto 2017; DDG n. 7140 del 10 dicembre 2018; DDG n.7741 del 28 dicembre 2018, senza che, tuttavia, la posizione del Don Calabria sia mai stata in alcun modo rivalutata.

Con DDG n. 2606 dell'11 giugno 2019, l'efficacia della graduatoria è stata sospesa per via del contenzioso promosso da altri operatori dinanzi al CGARS vertente, in particolare, sulla corretta attribuzione del punteggio relativo ai criteri A1 e A2.

A seguito delle sentenze n. 428/2020, n. 431/2020 e 596/2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che hanno fissato l'obbligo per l'amministrazione resistente di ricalcolare con un nuovo metodo di calcolo i punteggi relativi ai criteri A1 e A2, la graduatoria definitiva è stata rimodulata, da ultimo, con DDG n. 139 del 18 agosto 2020.

La rimodulazione della graduatoria ha lasciato comunque inalterata la posizione del Don Calabria: la posizione dell'Associazione non è stata rivalutata, infatti, in considerazione della mancata assegnazione di punteggio per i già citati criteri A1 e A2; l'Associazione permane, dunque, nell'allegato 2 della graduatoria dei progetti con punteggi insufficienti.

Pur costituendo, dunque, il suddetto DDG n. 139/2020, al pari dei precedenti atti di rettifica, un atto meramente confermativo e ricognitivo rispetto alla posizione non rivalutata del Don Calabria (v. Cons. St., sez. III, 24 ottobre 2018, n. 6056), con il presente atto di motivi aggiunti lo si impugna, per mero tuziorismo difensivo, per i seguenti motivi in

Diritto

1. Sull'invalidità derivata del DDG n. 139 del 18 agosto 2020 con cui è stata rimodulata la graduatoria definitiva dell'Avviso n. 8/2016.

Come è stato esposto nella parte in fatto, la graduatoria definitiva dell'Avviso n. 8/2016 è stata rettificata più volte e financo sospesa per via del contenzioso instauratosi con altri operatori e che ha riguardato, in particolare, la corretta attribuzione del punteggio per i criteri A1 e A2.

Da ultimo, alla luce delle sentenze del CGARS, sez. I, nn. 428/2020, 431/2020 e 596/2020, l'Assessorato regionale ha provveduto, con il supporto di un perito, al

ricalcolo del punteggio per i criteri A1 e A2 ed ha, dunque, rimodulato la graduatoria definitiva dell'Avviso.

Poiché però – come già rilevato – l'Assessorato aveva ritenuto di non poter valutare i criteri A1 e A2 con riferimento al Don Calabria, tale rimodulazione non ha riguardato l'Associazione ricorrente i cui progetti restano ingiustamente confinati nell'allegato 2 della graduatoria.

Il DDG costituisce, dunque, atto meramente confermativo per quanto riguarda la posizione del Don Calabria: tale atto – che lo si ribadisce viene qui impugnato per mero tuziorismo difensivo – è affetto, pertanto, dagli stessi vizi già dedotti nei confronti della DDG 169/2017 ed è dunque viziato da invalidità derivata.

Si trascrivono integralmente, qui di seguito, i vizi già fatti valere con il ricorso introduttivo che si riferiscono, quindi, anche al DDG n. 139/2020.

"**Eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 8.3, comma 3 dell'Avviso 8/2016 per difetto di istruttoria e dell'art. 3, l. 241/90 per difetto di motivazione del provvedimento.**

1. Da quanto esposto in narrativa emerge che, nella fase di rivalutazione delle proposte dell'Associazione e di conseguente formulazione della graduatoria definitiva, l'Amministrazione non abbia riscontrato la correttezza di quanto attestato dall'odierna ricorrente nelle proposte progettuali e abbia, pertanto, optato per l'assegnazione del punteggio 0,00 (zero) relativamente ai criteri A1 e A2 in tutte le proposte presentate.

2. Tale *modus operandi* non è stato affiancato, tuttavia, da alcuna attività istruttoria e nessuna richiesta di chiarimenti o di integrazione documentale è stata fatta all'Associazione.

È opportuno sottolineare, a questo punto, che l'Associazione, in ogni domanda di finanziamento, ha dettagliatamente indicato tutti i decreti di finanziamento relativi alle attività svolte, così mettendo codesta Amministrazione nella condizione di potere procedere agevolmente al riscontro di quanto dichiarato.

Inoltre, la domanda di finanziamento è strutturata secondo la formula dell'autocertificazione. Pertanto, in capo al soggetto proponente non grava alcun obbligo di produzione della documentazione

attestante la correttezza dell'autodichiarazione, correttezza che può e deve essere verificata dall'Amministrazione o mediante le banche dati a disposizione della stessa o, in caso di insufficienza di queste ultime, mediante richiesta diretta al soggetto proponente. E ciò, nonostante la lettera dell'art. 8.3, comma 3 dell'Avviso 8/2016 reciti che "…*l'Amministrazione ha* **facoltà** *di richiedere la necessaria documentazione*…". Infatti, tale disposizione, interpretata in base ai principi generali dettati dalla l. 241/90, va intesa nel senso che l'Amministrazione, sul presupposto indefettibile dell'obbligo di condurre idonea e documentata istruttoria a supporto delle proprie decisioni, poi trasfuse nei provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica degli interessati, deve *in primis* verificare la disponibilità, all'interno della propria banca dati, della documentazione necessaria a condurre le verifiche occorrenti; nel caso in cui la banca dati non contenga detta documentazione, l'amministrazione ha la facoltà di adempiere all'obbligo di istruttoria mediante richiesta diretta al soggetto proponente.

3. Ebbene, nessuna di queste attività risulta essere stata svolta dall'Amministrazione.

Tuttavia, anche qualora l'Amministrazione abbia, in ipotesi, effettivamente svolto un'istruttoria e non abbia avuto modo di operare il riscontro, attraverso le proprie banche dati, di quanto autocertificato dall'Associazione, la stessa avrebbe potuto e dovuto, per le ragioni esposte al punto 2., esercitare la facoltà riconosciutale espressamente dal comma 3 dell'art. 8.3 dell'Avviso 8/2016 sopra citato, che, appunto, consente all'Amministrazione di rivolgersi direttamente al soggetto proponente al fine di reperire la documentazione utile ad effettuare i dovuti controlli; **controlli** che, si ripete, sono **dovuti, in quanto costituiscono il presupposto della legittimità dell'attribuzione del punteggio da parte della commissione**.

Pertanto, è evidente che l'Amministrazione ha proceduto all'emanazione del provvedimento sfavorevole per l'odierna ricorrente in totale assenza di idonea istruttoria, così inficiando la validità del provvedimento stesso sotto il profilo dell'eccesso di potere e di violazione della norma dell'Avviso 8/2016 riguardante l'obbligo di istruttoria da parte della commissione.

4. Oltre alla summenzionata violazione dell'art. 8.3, comma 3 dell'Avviso 8/2016, l'Amministrazione ha altresì violato quanto disposto in via generale dall'art. 3 della l. 241/90 in tema di **obbligo di motivazione** del provvedimento. Com'è noto, l'obbligo di motivazione, salvi i casi

espressamente previsti dalla legge, è generalizzato ed esteso a tutti i provvedimenti amministrativi. La motivazione, tra l'altro, costituisce applicazione concreta del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto funge da strumento di esplicitazione dell'iter logico giuridico seguito dall'Amministrazione nell'emanazione di un determinato provvedimento.

In particolare, se in caso di conferma della valutazione positiva data in sede di formulazione della graduatoria provvisoria nessun obbligo di motivazione avrebbe gravato sulla Commissione (dato che la motivazione, in questo caso, sarebbe da considerarsi *in re ipsa*, ossia nell'ampliamento della sfera giuridica dell'interessato derivante dallo stesso provvedimento), nel caso che qui ci occupa, e cioè di radicale stravolgimento della valutazione data in fase provvisoria, l'Amministrazione avrebbe dovuto, oltre a procedere ad una istruttoria documentata e che coinvolgesse il proponente diretto interessato, anche motivare compiutamente la scelta di attribuzione del nuovo punteggio che ha causato l'esclusione dell'Associazione dall'elenco degli ammessi. Nessuna norma speciale o derogatoria della regola generale dettata dall'art. 3, l. 241/90, infatti, è dato rinvenire nell'ordinamento a suffragio della correttezza dell'operato dell'Amministrazione, la quale ha pertanto agito in maniera illegittima e non trasparente.

5. Infine, è quasi superfluo far presente che l'Associazione è in possesso di tutta la documentazione relativa alle **attività autocertificate, lo svolgimento delle quali le dà diritto** - come del resto risulta dalla graduatoria provvisoria – **ad una valutazione che consentirebbe pacificamente di inserire tutte le proprie proposte nell'elenco degli ammessi**.

Infatti, proprio in base ai parametri indicati dai criteri A1 e A2 di cui al comma 2 dell'art. 8.3 dell'Avviso 8/2016, tutti i progetti presentati dall'odierna ricorrente vanno senza dubbio valutati con punteggi molto prossimi al massimo.

Nello specifico, rispetto al criterio A1 ("*Grado di efficienza delle attività formative realizzate misurato dal rapporto tra n. corsi conclusi alla data di presentazione della proposta progettuale/***n.** *corsi finanziati nel periodo 2012-2015*") l'Associazione ha autodichiarato di avere svolto numerosissimi corsi finanziati (come dimostrato dai relativi decreti di finanziamento) tutti regolarmente conclusi, come da documentazione in possesso dell'Associazione; rispetto al criterio A2 ("*Grado di efficienza delle attività formative realizzate con riferimento al tasso di formazione degli*

allievi dato dal rapporto tra il n. allievi formati alla data di presentazione della proposta progettuale/n. allievi iscritti ai corsi dei progetti finanziati nel periodo 2012-2015"), l'Associazione ha autodichiarato di avere formato in quasi tutti i corsi svolti un numero di allievi quasi sempre molto prossimo al numero di iscritti, e ciò è dimostrato da tutta la documentazione in possesso dell'Associazione relativa all'attività didattica svolta (registri dei corsi, verbali degli esami, etc.).

Di tutta la documentazione sopra citata **nessuna richiesta di esibizione è mai pervenuta all'odierna ricorrente da parte dell'Amministrazione in fase di redazione della graduatoria definitiva**. Peraltro, nessun obbligo di esibizione è mai gravato sull'Associazione, la quale, in base a quanto stabilito dall'avviso 8/2016, era semplicemente tenuta a presentare le autodichiarazioni agli atti. Pertanto, i rilievi appena svolti hanno l'esclusivo intento di dare atto dell'esistenza, dell'integrità e della perfetta corrispondenza a quanto dichiarato dalla ricorrente di tutta la documentazione in possesso della stessa, sulla base della quale sono state formulate le domande di ammissione, **fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di fondare le** proprie decisioni su documentazione attendibile, tratta, se del caso, da quella in possesso dell'Associazione, nonché l'obbligo di rendere adeguata motivazione delle decisioni difformi rispetto a quelle prese in fase provvisoria".

* *

2. Istanza per la notificazione a mezzo di pubblici proclami.

Il ricorso introduttivo è stato notificato alle controinteressate CE.S.MED. Centro studi del Mediterraneo s.c.a.r.l. ed ORSA entrambe confermate, all'esito dell'ultima rimodulazione della graduatoria definitiva, nell'elenco degli operatori con progetti ammessi (allegato 1).

Tuttavia, in considerazione dell'elevato numero di soggetti inseriti nel predetto elenco e della conseguente difficoltà a notificare il ricorso introduttivo ed il presente atto di motivi aggiunti con i mezzi ordinari a tutti i soggetti controinteressati, si chiede, sin da ora, a codesto Ecc.mo Tar di autorizzare la notificazione dei suddetti atti a mezzo di **pubblici proclami**, stabilendone le modalità.

Ed infatti, al fine di soddisfare le esigenze di economicità del giudizio, e di garantire il corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti, ai sensi degli artt. 41,

c. 4, e 49, c. 3, c.p.a. è prevista la possibilità di notificare il ricorso a mezzo di pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal presidente del tribunale o della sezione. La notifica del presente ricorso a mezzo di pubblici proclami può avvenire mediante pubblicazione sul **sito *web*** dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 52 c.p.a., che in combinazione sistematica con l'art. 151 c.p.c., attribuisce al giudice "*il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge*" e che consente "*di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica*" (Tar Lazio, III-*bis*, ord. 7 novembre 2013 n. 9506).

Si confida pertanto nell'accoglimento dell'istanza di notificazione a mezzo di pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione resistente di apposito avviso.

* *

Tutto ciò premesso in fatto e ritenuto in diritto, l'Associazione "Centro Studi – Opera don Calabria", in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, formula, pertanto, le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Tar Sicilia:

- annullare tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il presente atto di motivi aggiunti con ogni consequenziale effetto.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, nonché refusione del contributo unificato versato.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di rito ordinario, il contributo unificato è pari a Euro 650,00.

Roma, 30 ottobre 2020

Avv. Claudio Cataldi

Firmato da:
Claudio Cataldi
Motivo:

Data: 30/10/2020 12:57:37